

**Spett.le**

**SOCIETA' INTERPORTI SICILIANI S.p.A.**

▪ *Ing. Vincenzo Assumma (RUP)*

**Spett.le**

**U.R.E.G.A. sez. Catania**

*c.a. Ing. Gea Rosanna Ingrassia (Presidente)*

Catania, 6 giugno 2018

**Oggetto: Bando di gara per “revisione della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori e servizi necessari alla realizzazione del Polo Intermodale Interporto di Catania”.**

**Importo: € 29.642.081,22**

**Termine presentazione offerte e gara: 27 giugno e 4 luglio 2018**

\*\*\*\*

Con riferimento al disciplinare di cui al bando in oggetto, osserviamo quanto segue.

Si legge che ai fini dell'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa si attribuiranno i seguenti punteggi: offerta tecnica punti 70/100 e offerta economica punti 30/100.

La valutazione dell'offerta tecnica sarà svolta in base ai criteri e sub criteri indicati nella clausola 18.3 del disciplinare, tra cui il criterio A1: “valutazione profilo tecnico organizzativo del concorrente”, al quale sono attribuiti 20/100 punti. Come chiarisce l'ANAC nelle Linee Guida n. 2/2016, rappresentando questo un criterio di natura soggettiva, che non riguarda il contenuto dell'offerta ma la natura dell'offerente, il suo peso o elemento premiante **dovrebbe essere limitato e non superare i 10 punti** sul totale.

Inoltre, sempre al punto A1, è indicato quale sub criterio al quale sarà attribuito un punteggio massimo di 10/20 la “**Struttura tecnico organizzativa per le attività di esecuzione dei lavori comprensiva del curriculum del concorrente**”. Si legge, ancora, che il curriculum dovrà riguardare esclusivamente lavori inerenti le categorie di lavori appartenenti al presente appalto per un massimo di tre lavori ritenuti significativi delle proprie capacità professionali”.

Nel merito dello stesso, non è ben chiaro se l'attribuzione del relativo punteggio avverrà per i concorrenti che dimostrino di aver eseguito lavori inerenti le categorie OG1, OG3, OG6 e OG10 e in questo caso sembrerebbe pleonastico considerato che le suddette categorie, certificate nell'attestazione SOA, devono essere possedute dai concorrenti ai fini della qualificazione e partecipazione alla gara, oppure se l'attribuzione del relativo punteggio avverrà per i concorrenti che dimostrino di aver eseguito lavori analoghi a quelli oggetto della procedura (es. piazzali, impianti e acquedotti presso interporti o strutture simili). In questo caso, l'attribuzione del punteggio determinerebbe un **eccessivo ed ingiustificato favor per i concorrenti** che hanno eseguito lavori analoghi a quelli oggetto della gara, senza che sussista un interesse pubblico talmente rilevante da restringerne il numero di coloro che possano aspirare all'attribuzione del punteggio.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 95 comma 8 D.lgs. n. 8 ult. cpv. e come esplicitato nelle L.G. ANAC n. 2/2016 da ultimo aggiornate, al fine di permettere ai concorrenti di presentare una proposta consapevole e alla commissione di gara di esprimere una valutazione delle offerte coerente con gli obiettivi di codesta stazione appaltante, *“è assolutamente necessario che siano indicati nel bando/disciplinare i criteri motivazionali a cui dovrà attenersi la commissione per la valutazione delle offerte, i quali **non devono essere discriminatori né tantomeno devono tradursi in un escamotage per introdurre criteri dimensionali**”* (par. II L.G. ANAC n. 2/2016). Inoltre, prosegue l'ANAC, *“specie qualora il criterio sia caratterizzato da più aspetti da valutare separatamente l'uno dall'altro, ai sensi dell'art. 95 c. 8 occorre che lo stesso sia diviso in più sub criteri ciascuno con il proprio sub punteggio”* (par. V L.G. ANAC).

Altresì, sempre nella valutazione del profilo tecnico organizzativo del Concorrente all'interno del sub criterio “Struttura tecnico organizzativa per le attività di esecuzione dei lavori comprensiva del curriculum del concorrente” (max 10/20 punti), si fa riferimento alla valutazione curriculare del Concorrente sulla base della “capacità di applicare le misure di gestione ambientale durante l'esecuzione dei lavori” in modo da arrecare il minore impatto possibile sull'ambiente attraverso la comprova del possesso di registrazione EMAS oppure di certificazione ISO 14001 o analoghe.

Anche per questo sub criterio appare opportuno che codesta stazione appaltante specificasse il sub peso all'interno del punteggio massimo pari a 10/20 e, in particolare se il punteggio che si vorrà attribuire sarà assegnato al concorrente in possesso della registrazione EMAS o di certificazione UNI EN ISO 14001. Invero, il solo punteggio numerico non assolve l'onere motivazionale che consente di rendere manifesto e, quindi, verificabile l'iter logico seguito dall'Amministrazione nell'assegnazione dei punteggi.

Pertanto, paventando l'eventuale violazione del principio di non discriminazione e di massima partecipazione qualora s'intendesse attribuire il relativo punteggio ai soli concorrenti che abbiano eseguito lavori analoghi o identici e, altresì, rilevando la sostanziale genericità dei criteri motivazionali e l'assenza dei sub pesi come sopra argomentato, preghiamo codesta stazione appaltante di riesaminare l'articolazione del criterio di natura soggettiva concernente la valutazione del profilo tecnico-organizzativo del Concorrente e il relativo punteggio complessivo a questo attribuito, alla luce dei principi enucleabili dalla normativa vigente.

In attesa di un vs. riscontro, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

F.to Il Direttore  
*Giovanni Fragola*